UCID

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

UCID Gruppo Interregionale Piemonte e Valle D'Aosta
UCID Commissione Nazionale Sanità

UCID GRUPPO
PIEMONTE e VALLE d'AOSTA

DALL'EUTANASIA ALL'EUBIOSIA
LA LEGISLAZIONE SU DAT E FINE VITA

Venerdì 30 Settembre 2022 –ore 18.00
Salotto delle Idee –Torino, Corso Palestro 14

«Dall'eutanasia all'eubiosia. La legislazione su DAT e fine vita»

Giulia Facchini Martini
Avvocato del Foro di Torino

QUALE PREOCCUPAZIONE/TIMORE PORTANO LE PERSONE CHE INTENDONO APPROCCIARE IL TEMA DEL FINE VITA? (LA BUONA MORTE)

Iona Heth
MODI DI MORIRE
(Bollati Boringhieri 2008)

"Come medico di famiglia sono cosciente di deludere molti dei miei pazienti, soprattutto chi sta morendo. Perché solo pochissimi dei nostri pazienti muoiono di una morte che si potrebbe riconoscere e descrivere come una buona morte?

Che cosa è effettivamente una buona morte?

Che tipo di morte vorremmo per noi e per i nostri cari?"

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

Iona Heth
MODI DI MORIRE
(Bollati Boringhieri 2008)

Parlando con amici e colleghi, scopro che sono in molti a poter raccontare il loro coinvolgimento in una morte davvero speciale, in cui il morente era riuscito a controllare e orchestrare il processo e a morire con una dignità e una serenità che avevano dato a chi gli stava accanto, incluso il medico, la sensazione che prendervi parte fosse un privilegio e una misteriosa forma di arricchimento".

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Iona Heth
MODI DI MORIRE
(Bollati Boringhieri 2008)

"Ciò che colpisce tuttavia è quanto siano rare queste morti. Sono assai più frequenti i casi in cui la morte è un occasione mancata e senza dignità, contrassegnata da una paura o da una sofferenza schiaccianti o da entrambe, che lascia chi resta, compreso il medico, con una sensazione di rabbia, colpa e pena.

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

LA BUONA MORTE PER IL TEOLOGO HANS KUNG

- *«L'ideale sarebbe sapere quando la morte sta per arrivare, e capire cosa aspettarsi. Mantenere il controllo sugli eventi, vedersi riconoscere la dignità e la privacy.*
- *Ricevere un trattamento adeguato contro il dolore e gli altri sintomi.*
- *Avere la possibilità di scegliere dove morire – a casa o altrove-.*
- *Ricevere tutte le informazioni necessarie. Avere tutto il sostegno spirituale e emotivo possibile.....»*

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

LA BUONA MORTE PER IL TEOLOGO HANS KUNG

- ❑ *«Poter contare su una assistenza tipo hospice ovunque e non solo in ospedale.*
- ❑ *Poter decidere chi sarà presente al momento della dipartita.*
- ❑ *Poter stabilire in anticipo quali desideri dovranno essere rispettati.*
- ❑ *Avere tempo per il commiato.*
- ❑ *Poter andare quando arriva il momento, senza doversi sottoporre ad un inutile prolungamento della vita».*

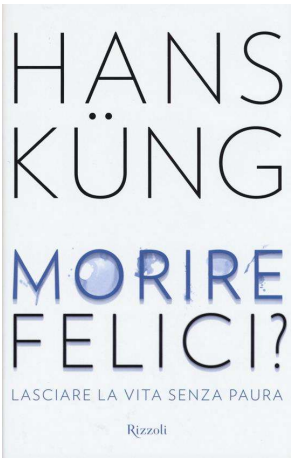

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

IL SENSO DEL TEMPO ALLA FINE DELLA VITA

Eubiosìa s. f. Vita serena e tranquilla, nel rispetto della dignità del malato terminale.

«Un cappuccino molto caldo. Un piatto dei ravioli preferiti. Stare ancora un pò con tua figlia. Ascoltare la musica che ti ha accompagnato per tutta la vita. Accarezzare il tuo cane. Sistemare le pratiche per la liquidazione del TFR per la pensione di reversibilità. Dire quello che non si è mai riuscito a dire. Non dirlo, perché non sarai più in grado di controllare le conseguenze. Un bacio alla persona che ami, preoccupandosi del suo futuro senza di te. Le ultime parole, gli ultimi desideri di chi è giunto alla fase finale della malattia. Quei pazienti che con sbrigativa e ingiusta semplificazione chiamiamo terminali».

Sandro Cappelletto La Stampa 7 gennaio 2018 «L'altra via per il fine vita. Ecco le cure palliative che le famiglie ignorano»

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

"*Manifesto interreligioso dei diritti nei percorsi di fine vita*"

- Il 5 febbraio 2019 rappresentanti di varie religioni e chiese presenti in Italia hanno lanciato il primo *«Manifesto interreligioso dei diritti nei percorsi di fine vita*"
- Protestanti, cattolici, ortodossi, ebrei, musulmani, buddisti e induisti hanno collaborato alla redazione del manifesto che definisce nove diritti fondamentali e garantisce, oltre alle cure, **il rispetto della dignità e il supporto religioso e spirituale a chi si trova nella fase finale della vita in strutture sanitarie**

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

I nove punti del Manifesto interreligioso dei diritti nei percorsi di fine vita

https://riforma.it/it/articolo/2019/02/14/i-diritti-del-fine-vita-nove-punti

- Diritto di disporre del tempo residuo
- Diritto al rispetto della propria religione
- Diritto a servizi orientati al rispetto della sfera religiosa, spirituale e culturale
- Diritto alla presenza del Referente religioso o Assistente spirituale
- Diritto all'assistenza di un mediatore interculturale
- Diritto a ricevere assistenza spirituale anche da parte di Referenti di altre fedi
- Diritto al sostegno spirituale e al supporto relazionale per sé e per i propri familiari
- Diritto al rispetto delle pratiche pre e post-mortem
- Diritto al rispetto reciproco

AGF Avvocato Giulia Facchini Studio Legale

Quindi se la morte è inevitabile

quello che fa la differenza

è come moriamo …

prima di passare alle norme giuridiche vediamo

brevissimamente il pensiero che sino a ora mi ha orientata

nel percorso di divulgazione delle norme sul fine vita

AGF Avvocato Giulia Facchini Studio Legale

Giovanni Paolo II Evangelium Vitae 25.03.1995

Riteneva lecito:

- *"Rinunciare a interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché ormai sproporzionati ai risultati che si potrebbero sperare o anche perché troppo gravosi per lui e per la sua famiglia»*

aggiungendo che:

- *La rinuncia a mezzi straordinari o sproporzionati non equivale al suicidio o all'eutanasia; esprime piuttosto l'accettazione della condizione umana di fronte alla morte".*

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

CREDERE E CONOSCERE

(Carlo Maria Martini e Ignazio Marino - Giulio Einaudi Editore 2012)

Card. Martini: "*la crescente capacità terapeutica della medicina consente di protrarre la vita pure in condizioni un tempo impensabili. Senz'altro il progresso medico è assai positivo.* ***Ma nello stesso tempo le nuove tecnologie che permettono interventi sempre più efficaci sul corpo umano*** *richiedono un supplemento di saggezza per non prolungare i trattamenti quando ormai non giovano più alla persona".*

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

CREDERE E CONOSCERE
(Carlo Maria Martini e Ignazio Marino - Giulio Einaudi Editore 2012)

Circa le scelte da compiere: *"occorre un che consideri le condizioni concrete, le circostanze e le intenzioni dei soggetti coinvolti.*

In particolare non può essere trascurata la volontà del malato, in quanto a lui compete, anche dal punto di vista giuridico, salvo eccezioni ben definite, di valutare se le cure che gli vengono proposte sono effettivamente proporzionate".

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

CREDERE E CONOSCERE
(Carlo Maria Martini e Ignazio Marino - Giulio Einaudi Editore 2012)

"Non bisogna però lasciare il malato in condizioni di isolamento nelle sue valutazioni e nelle sue decisioni, anzi è responsabilità di tutti accompagnare chi soffre, soprattutto quando il momento della morte si avvicina.

Risulterebbe così più chiaro che l'assistenza deve continuare, commisurandosi alle effettive esigenze della persona, assicurando per esempio la sedazione del dolore e le cure infermieristiche".

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

CREDERE E CONOSCERE

(Carlo Maria Martini e Ignazio Marino - Giulio Einaudi Editore 2012)

"In alcuni casi la sofferenza può essere davvero insopportabile. Qui è necessaria la terapia del dolore e molta comprensione per chi, entrato in una esistenza estrema se ne voglia liberare".

... "In ogni caso è importantissimo lo stare vicino ai malati gravi, soprattutto nello stadio terminale e far sentire loro che gli si vuole bene e che la loro esistenza ha comunque un grande valore ed è aperta ad una grande speranza".

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

Entrando nel campo del diritto vediamo ora che cosa è la salute sotto il profilo giuridico

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

Il concetto di salute (Consiglio di Stato luglio 2018 **adunanza della Commissione speciale del 18 luglio 2018 numero affare 01298/2018)**

Il concetto di salute, oggi, non è più inteso esclusivamente come antitesi del concetto di malattia, ma assume, come rilevato dalla Corte di Cassazione, ***il significato più ampio di stato di completo benessere psico-fisico, parametrato e calibrato anche, e soprattutto, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, alle proprie concezioni di identità e dignità, nonché con un'idea di persona non accolta apoditticamente in astratto, bensì valutata giuridicamente nelle sue reali e concrete sfumature-***

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

Il concetto di salute (Consiglio di Stato luglio 2018 **adunanza della Commissione speciale del 18 luglio 2018 numero affare 01298/2018)**

Il diritto alla salute e all'integrità psico-fisica è rimesso, dunque, in linea di principio, ***all'autodeterminazione del suo titolare****: i trattamenti sanitari sono liberi.*

In base al secondo comma dell'art. 32 Cost., infatti, nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non nei casi stabiliti dalla legge. Lo strumento attraverso il quale il diritto alla salute si concilia con il diritto alla libertà di autodeterminazione ***è il consenso informato****.*

Per prestare un consenso pienamente informato l'interessato, capace di intendere e di volere, deve essere messo a conoscenza della patologia da cui è affetto, dei possibili sviluppi della malattia stessa, delle diverse opportunità terapeutiche e anche delle conseguenze e dei rischi di eventuali interventi terapeutici.

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

Il concetto di salute (Consiglio di Stato luglio 2018 **adunanza della Commissione speciale del 18 luglio 2018 numero affare 01298/2018**)

*La salute ha quindi assunto una nuova dimensione e non può più essere «…**intesa come semplice assenza di malattia,** ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza»* ……*«**nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive**»*

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

PER ARRIVARE A ESPORRE LA LEGGE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO NON POSSIAMO NON RICORDARE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (CASO ENGLARO) SUL CONSENSO INFORMATO

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

CASO ENGLARO (Cassazione 21748/2007)

" Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato l'intervento del medico ***è sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente****, la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi"*

NON ESISTE UN OBBLIGO DI RICEVERE LE CURE (fonti normative)

- Costituzione art. 2, 13 e 32
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (carta di Nizza) Titolo I. Dignità, art. 3. Diritto all'integrità personale
- Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (L. 28 marzo 2001, n. 145) art. 3, 5 e 9
- Codice deontologico medico (2014) art. 35 e 38

AGF Avvocato Giulia Facchini Studio Legale

PER QUESTE RAGIONI LA SENTENZA ENGLARO AFFERMA

«Il consenso afferisce: alla libertà morale del soggetto, alla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto della propria integrità corporea, le quali sono tutti profili della libertà personale, proclamata inviolabile dall'art. 3 della Costituzione»

«... non è attribuibile al medico un generale diritto di curare" a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell'ammalato che si troverebbe in una posizione di soggezione su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire con il solo limite della propria coscienza».

AGF Avvocato Giulia Facchini Studio Legale

LA SENTENZA ENGLARO: DIRITTO AL'AUTODETERMINAZIONE ANCHE IN CASO DI RISCHIO MORTE

- ✓*«Consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia, di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale"*
- ✓***"Deve escludersi che il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene vita»***
- ✓***«...non c'è possibilità di disattendere- il dissenso informato del paziente- in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico».***

AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale

VEDIAMO ORA LA LEGGE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO UTILE AN CHE PER EVITARE LA «MEDICINA DIFENSIVA»

AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale

CHE COSA E' IL TESTAMENTO BIOLOGICO O (D.A.T.?)

A) una manifestazione di volontà in ordine ai trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare in particolari condizioni di malattia (espressione anticipata del consenso informato)

B) e una delega ad un terzo soggetto, c.d. fiduciario/amministratore di sostegno, al quale si attribuisce l'incarico di fornire il consenso alle decisioni terapeutiche in propria vece qualora il soggetto non sia più in grado di farlo autonomamente.

Testamento biologico rappresenta una traduzione libera del termine inglese "living will" con cui l'istituto è definito nei paesi anglosassoni;

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

LEGGE N. 219 del 2017

La legge tratta i seguenti temi

- Consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici. (adeguamento alla legislazione sovranazionale e costituzionale)
- Terapia del dolore e divieto di ostinazione irragionevole delle cure.
- Disposizioni anticipate di trattamento (DAT-TESTAMENTO BIOLOGICO).
- Pianificazione condivisa delle cure.

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

LA LEGGE HA COME SCOPO

- Rinsaldare il rapporto di fiducia tra medico e paziente basato sul consenso –realmente- informato.
- Ribadire il divieto di ostinazione irragionevole delle cure ed il ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati al fine di tutelare la dignità umana nella fase finale della vita
- Garantire al paziente il diritto di esprimere la propria volontà rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche, riconoscendo un adeguato valore giuridico alle sue disposizioni anticipate di trattamento –DAT O TESTAMENTO BIOLOGICO- per realizzare il diritto all'autodeterminazione.

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

GLOSSARIO
PER EVITARE PERICOLOSE CONFUSIONI

CON IL TESTAMENTO BIOLOGICO O DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO il soggetto chiede **di non essere sottoposto a trattamenti medici che egli non accetta o considera lesivi della propria dignità sulla base delle sue personali convinzioni etiche, per cui la sospensione di questi trattamenti lascia spazio al decorso della malattia e al sopraggiungere della morte come evento naturale.**

CON L'EUTANASIA, si richiede ad un soggetto, normalmente un medico, la somministrazione o la prescrizione di una sostanza letale che, se somministrata, al richiedente ne provoca la morte e che quindi non può essere in alcun modo paragonata ad un trattamento sanitario

IL SUICIDIO ASSISTITO è l'aiuto medico e amministrativo portato ad un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio. Differisce dalla eutanasia per il fatto che l'atto finale di togliersi la vita somministrandosi le sostanze in modo autonomo e necessario è compiuto dal soggetto stesso e non da terzi, che si occupano di assistere la persona per gli altri aspetti: ricovero, preparazione delle sostanze e gestione tecnica legale posto mortem.

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

ARTICOLO 4 LEGGE 2019- DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
LE D.A.T DI CHI ANCORA NON HA UNA GRAVE PATOLOGIA CONCLAMATA

PERSONA MAGGIORENNE CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE.

In previsione di un'eventuale futura incapacità di intendere e di volere.

ESPRIME LE PROPRIE VOLONTÀ IN MATERIA DI TRATTAMENTI SANITARI.

DESIGNA UN FIDUCIARIO CHE LA RAPPRESENTI

IL FIDUCIARIO DEVE ESSERE UNA PERSONA MAGGIORENNE E CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE.

SE NON È PRESENTE UN FIDUCIARIO, IN CASO DI NECESSITÀ, IL GIUDICE TUTELARE PROVVEDE ALLA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.

AGF Avvocato Giulia Facchini Studio Legale

PER QUANTO ATTIENE ALLA LEGGE SULLE DAT -O TESTAMENTO BIOLOGICO. OCCORRE DISTINGUERE TRA

LE DAT DEL «SANO»

ARTICOLO 4 LEGGE 2019

LE DAT DEL GIA AFFETTO DA PATOLOGIA GRAVE

ART. 5 – PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE

AGF Avvocato Giulia Facchini Studio Legale

COSA OCCORRE SCRIVERE NELLE DAT DEL SANO? I CONTENUTI BIOGRAFICI

Sia che si formalizzino le DAT con la semplice nomina di fiduciario sia che lo si faccia con la designazione preventiva di amministratore di sostegno contenente le istruzioni di fine vita è

FONDAMENTALE

- non limitarsi ad elencare o peggio «spuntare» un elenco di trattamenti rispetto ai quali si intende rifiutare il consenso informato
- ma occorre «ritrarre» il dichiarante nella sua dimensione **fisica, esistenziale, psichica e spirituale** per fare comprendere ai sanitari chi è la persona -e non solo il malato o il «fragile»- che hanno davanti.

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

COSA OCCORRE SCRIVERE NELLE DAT DEL SANO?

Occorre come dice la Cassazione ricostruire e adottare

« la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato (di impossibilità di esprimere personal mente il consenso dissenso informato), *tenendo conto:*

- ✓ *dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza,*
- ✓ *ovvero* ***inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche"***

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

COSA OCCORRE SCRIVERE NELLE DAT DEL SANO?
Un esempio concreto

Disponente: medico

Eta: 66 anni

Situazione familiare: totalmente priva di parenti

- che per me la mia autonomia e la mia assoluta indipendenza da aiuti esterni sono fondamentali per una buona qualità di vita e che **non riesco -e non voglio immaginarmi a (soprav)vivere dovendo dipendere da aiuti o ausili di terze persone o macchinari**;
- che considero vita solo quella vissuta in piena consapevolezza e quindi con capacità di intendere e volere e **in relazione attiva con i miei simili, con gli animali e la natura**
- che anche la mia condizione personale ed esistenziale, con l'assenza di parenti o affini che possano, eventualmente, prendersi cura di me, **mi fa propendere per una sospensione o non attuazione di trattamenti dai quali dovesse conseguire una mia sopravvivenza con le limitazioni sopra riportate.**

AGF Avvocato Giulia Facchini Studio Legale

LE D.A.T DI CHI E' GIA AFFETTO DA GRAVE PATOLOGIA CON ESITI PROBABILMENTE INFAUSTI ART. 5 – PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE

Nella relazione tra paziente e medico, rispetto all'evolversi di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata

- ❑ **una pianificazione condivisa delle cure** tra medico e paziente,
- ❑ alla quale i sanitari dovranno attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

AGF Avvocato Giulia Facchini Studio Legale

ARTICOLO 1 LEGGE 219 CONSENSO/ DISSENSO INFORMATO

E' AMMISSIBILE UN TRATTAMENTO MEDICO SANITARIO IN ASSENZA DEL CONSENSO INFORMATO DEL PAZIENTE O DEL SUO RAPPRESENTANTE/ FIDUCIARIO?

NO!

- Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi **accertamento diagnostico** o **trattamento sanitario** indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso.
- Idratazione e nutrizione artificiale sono a tutti gli effetti trattamenti sanitari.

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

COSA SUCCEDE SE IL PAZIENTE NON FORNISCE IL CONSENSO INFORMATO AD UN DETERMINATO TRATTAMENTO?

Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza:

- il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari,
  - ✓ le conseguenze di tale decisione
  - ✓ e le possibili alternative
  - ✓ e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.

Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà,

- l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

COSA ACCADE SE IL PARERE DEL FIDUCIARIO E' IN CONTRASTO CON IL PARERE DEI MEDICI

Art. 3 n. 5 legge 2019- Conflitto di interessi tra medico e volontà espressa dal rappresentante.

Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie,

la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

AGF Avvocato Giulia Facchini Studio Legale

VEDIAMO UN ESEMPIO CONCRETO

Tribunale Mantova, 06 Dicembre 2018. Est. Bernardi. IL CASO.IT

M. B. quale amministratore di sostegno di F. B. (il quale risulta affetto da grave encefalopatia connatale con tetraparesi ed importante oligofrenia con riconoscimento di invalidità pari al 100%) osservato che sussiste contrasto fra l'amministratore di sostegno di F. B. e la struttura sanitaria che lo ha attualmente in cura circa la necessità di immediato posizionamento della p.e.g. al paziente (operazione per la quale l'amministratore di sostegno ha motivatamente negato il consenso) si è rivolto al G.T.

Il Giudice Tutelare, considerato che la decisione in ordine al conflitto esistente va risolta tenendo conto dei profili menzionati dall'art. 1 co. 3 della legge n. 219/2017 e, quanto alla fattispecie in esame, avendo particolare riguardo ai rischi e ai benefici (anche relativi alle più generali condizioni di vita del paziente) della terapia proposta dai medici curanti e di quella alternativa suggerita dal dott. S.;

Ritenuto che, allo stato, pur non potendosi sottovalutare le ragioni poste a fondamento della terapia proposta dalla struttura sanitaria che ha in cura il paziente, deve ritenersi nondimeno fondato il rifiuto opposto da M. B. quale amministratore di sostegno di F. B. alla terapia proposta dalla ASST di Mantova e riguardante l'immediato posizionamento della p.e.g. al beneficiario, potendosi rinviare tale operazione a un momento successivo come appurato da medico specialista di struttura pubblica, ciò che garantisce al paziente (ospitato per diverse ore al giorno in una struttura assistenziale e, quindi, continuativamente assistito da personale specializzato) migliori condizioni di vita senza che sia messa in pericolo la sua salute e che scongiura il paventato pericolo di doverlo trasferire in altra e più lontana struttura, consentendosi così al tutelato di intrattenere più frequenti rapporti con i propri familiari, facilitati nelle visite e nella sua assistenza;

AGF Avvocato Giulia Facchini Studio Legale

COSA PUO FARE IL FIDUCIARIO in base alla legge 219 del 2017??

Solo esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari

E SE BISOGNA DECIDERE DI AGGIUNGERE UNA BADANTE, DI CHIAMARE UN' INFERMIERA DI NOTTE, DI DISDIRE L'AFFITTO DI CASA, PAGARE IL MUTUO, RITIRARE LA PENSIONE, COME SI PUO' PROVVEDERE?

Allora serve l'amministratore di sostegno che oltre ad esprimere il consenso informato, come il fiduciario, può se il giudice lo ha previsto, gestire anche tutti gli affari e le questioni economiche del beneficiario

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

QUINDI IL CONSENSO INFORMATO ANTICIPATO SI PUO ESPRIMERE O ATTRAVERSO LA NOMINA DI FIDUCIARIO (Art. 4 legge 2019) O ATTRAVERSO LA DESIGNAZIONE PREVENTIVA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (AR. 408 C.C.)

FIDUCIARIO

1. Persona maggiorenne, capace di intendere e di volere.
2. Deve accettare l'incarico sottoscrivendo le DAT o con atto successivo
3. Può rinunciare alla nomina con atto scritto
4. Il fiduciario può essere revocato in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza motivazione

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

1. Persona maggiorenne, capace di intendere e di volere.
2. Non deve accettare espressamente la designazione ma semmai la nomina
3. Deve chiedere la propria sostituzione al giudice tutelare
4. L'amministratore di sostegno designato può essere revocato in qualsiasi momento invece l'amministratore di sostegno nominato dal giudice può essere revocato solo se vi sono delle ragioni

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

Comune di Torino

IL DEPOSITO DELLA NOMINA DI FIDUCIARIO

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

Informazioni sul deposito delle DAT - Disposizioni anticipate di trattamento (c.d. testamento biologico)

Dal 3 novembre 2020 il Registro delle DAT viene gestito presso l'ufficio Atti Pubblici del Comune di Torino. La sede per l'iscrizione al Registro è la relativa sala DAT in Piazza Palazzo di Città 1, primo piano.

A seguito della Legge 2019 del 22 dicembre 2017, le persone residenti in Torino, maggiorenni, capaci di intendere e volere, dopo aver raccolto adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte attraverso un proprio medico di fiducia, possono, **previo appuntamento**, consegnare le proprie Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) secondo le seguenti modalità:

1. **il cittadino interessato prenota l'appuntamento per la consegna delle DAT telefonando al numero 011 011 22530 esclusivamente nelle giornate del lunedì dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e del venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.**
2. in alternativa, il cittadino può inviare una richiesta tramite posta elettronica all'indirizzo mail dat.registrazione@comune.torino.it indicando nome, cognome ed un numero telefonico. Ricevuta la richiesta, l'impiegato incaricato contatterà il cittadino stesso per concordare un appuntamento.
3. all'appuntamento presentarsi accompagnati dalla persona indicata come fiduciario nelle DAT. La nomina del fiduciario non è obbligatoria, ma è consigliata, infatti è la persona che farà le veci del disponente e lo rappresenterà nei rapporti con il medico e con le strutture sanitarie. **Disponente (ovvero il cittadino dichiarante) e fiduciario dovranno avere con sé il proprio documento di identità in originale e il codice fiscale**;
4. le DAT vanno redatte in triplice copia, utilizzando il proprio modello personalizzato (o eventualmente il modello generale predisposto dalla Città), e devono essere debitamente compilate e sottoscritte sia dal disponente sia dal fiduciario scelto liberamente dal disponente;
5. l'impiegato comunale inserisce le DAT nell'apposito Registro dei Testamenti Biologici - DAT istituito presso la Città di Torino, con conseguente rilascio di relativo numero di protocollo;
6. successivamente lo stesso impiegato compila l'apposito modulo ministeriale per la trasmissione delle DAT via PEC, ne stampa 3 copie in formato .PDF. per essere firmate dal disponente, dal fiduciario e

COME SI CONSERVA – E UTILIZZA- INVECE LA DESIGNAZIONE PREVENTIVA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ?

La scrittura privata **autenticata dal notaio** contenente la designazione preventiva di amministratore di sostegno:

- ❑ è opportuno venga consegnata sia all'amministratore di sostegno designato
- ❑ sia ad altre persone di fiducia,
- ❑ in modo che al momento in cui chi l'ha redatta divenga incapace o stia per divenire incapace,
- ❑ si possa ricorrere d'urgenza al Giudice tutelare chiedendogli di recepire in un suo decreto le istruzioni del beneficiario.

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

QUALE È LA SENSIBILITÀ DA UN LATO E L'ATTUAZIONE DALL'ALTRO, AD ESEMPIO DELLA LEGGE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO

FOCUS MGMT
Our Values Your Value

VIDAS

Ricerca sulle percezioni della popolazione italiana in merito al Testamento Biologico

Analisi quantitativa

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

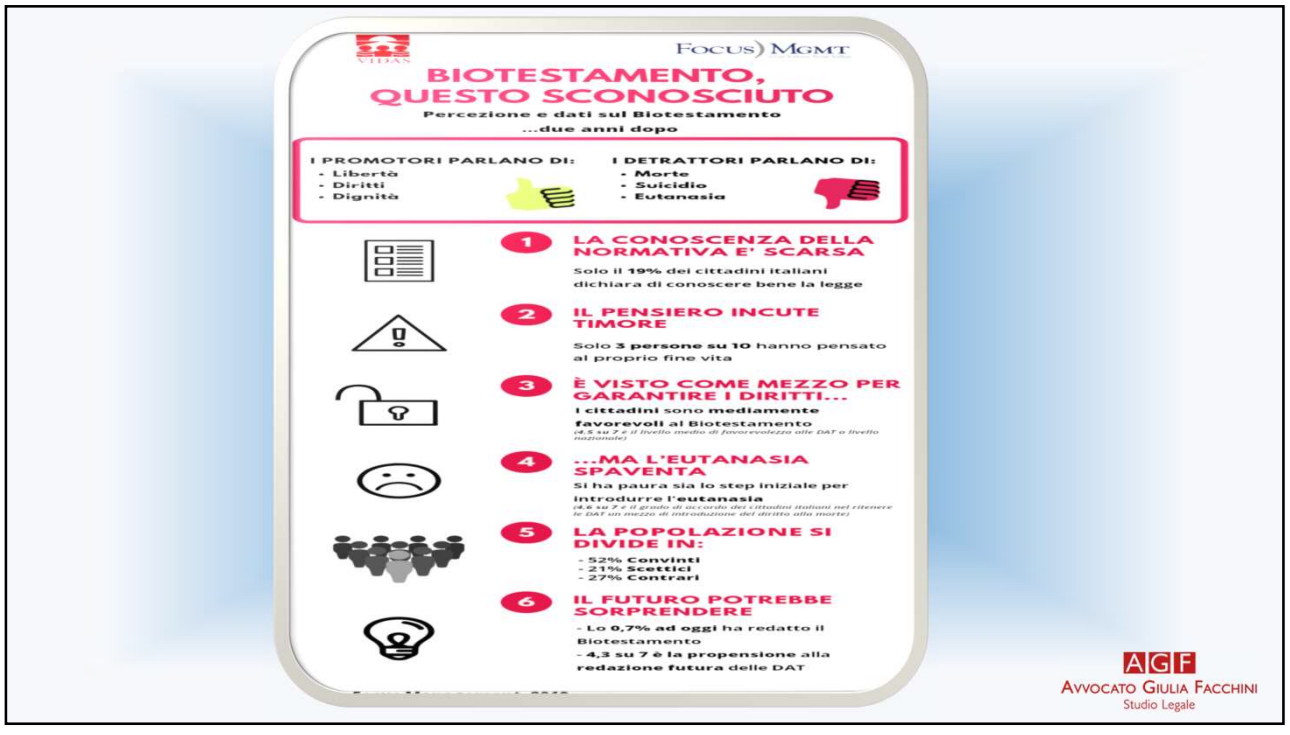

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

1. Quali categorie di cittadini possono presentare maggiore vulnerabilità esistenziale

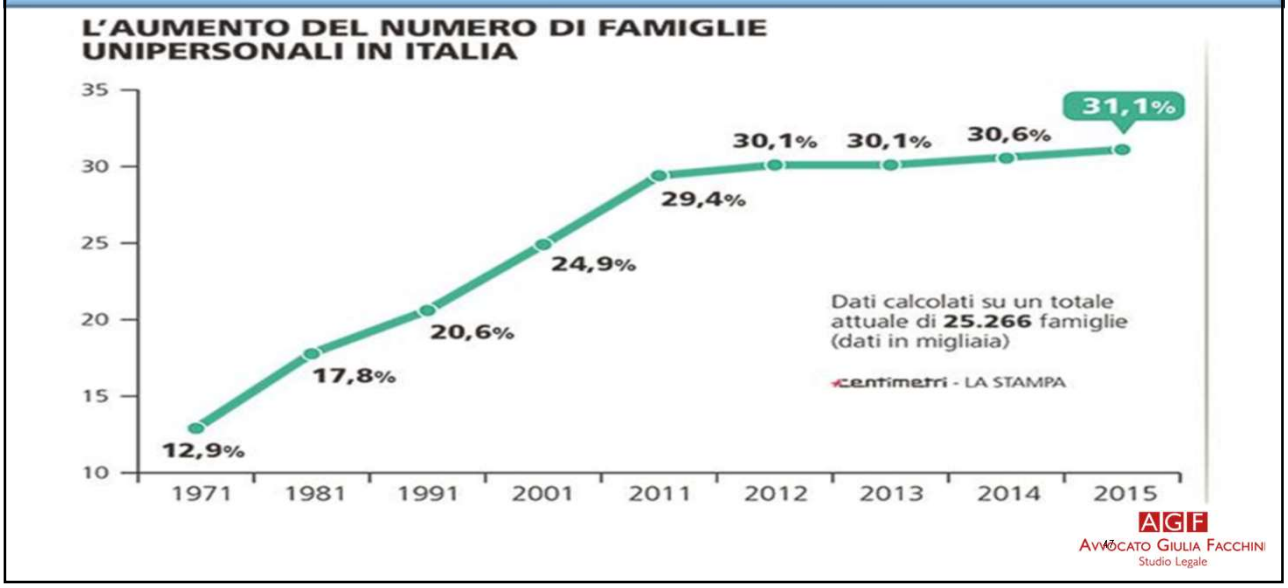

1. PERCENTUALI DI ULTRA SESSANTACINQUENNI IN VARI PAESI

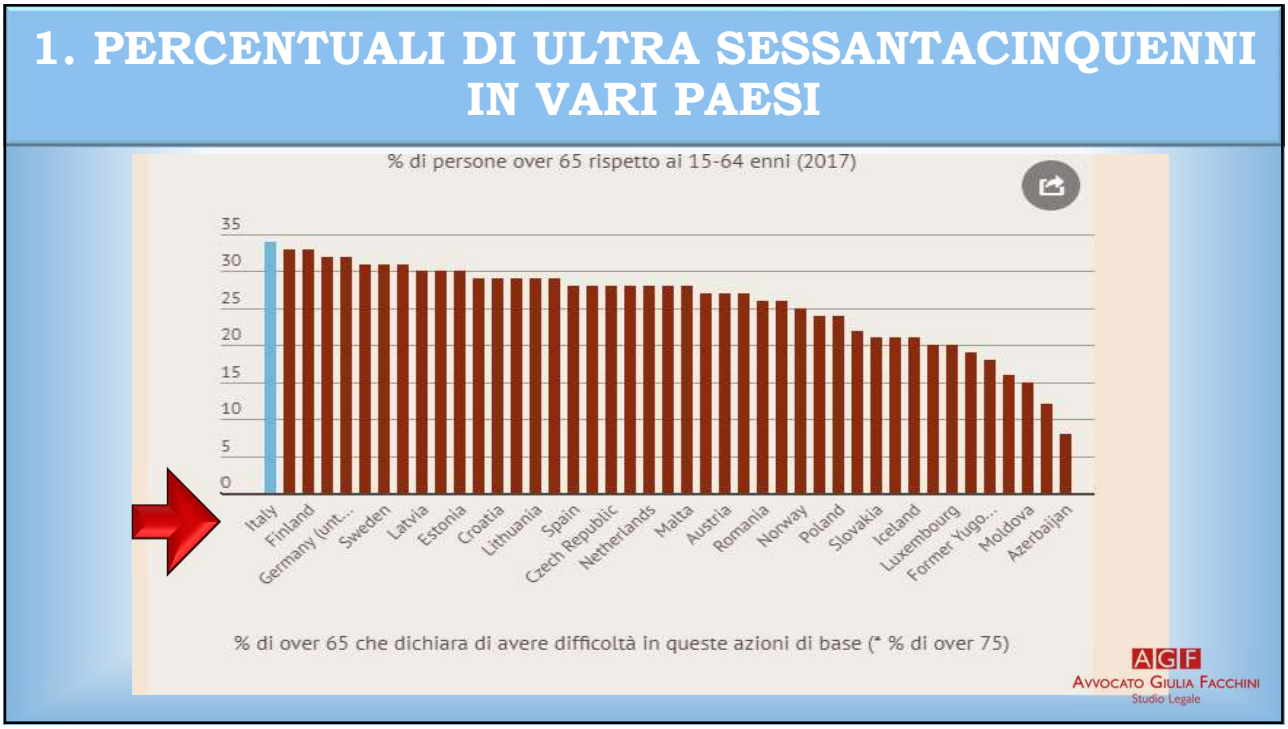

1. PERCENTUALI DI ULTRA SESSANTACINQUENNI IN VARI PAESI (MONDO)

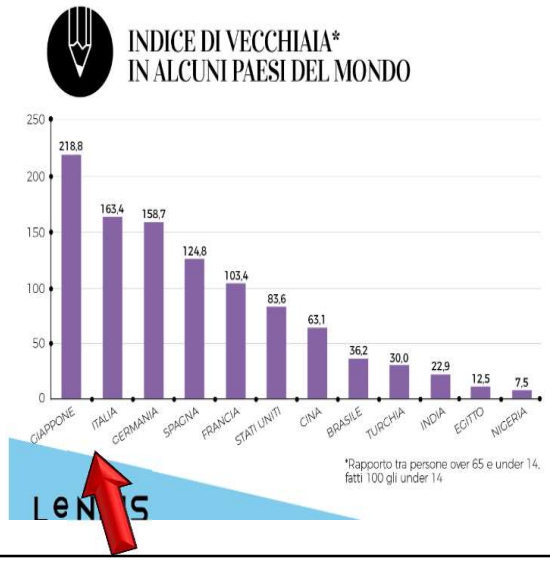

La situazione nel mondo presenta differenze impressionanti.

Ci sono paesi dove ci sono due over 65, o quasi, per ogni under 14 (Giappone, Italia, Germania), ce ne sono altri in cui gli anziani sono meno della metà dei giovani. Perché ci sono tantissimi giovani, ma anche perché molte meno persone vivono oltre i 65 anni di età.

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

1. % DI OVER 65 CHE DICHIARA DI AVERE DIFFICOLTA IN QUESTE AZIONI DI BASE (NORD CENTRO E SUD)

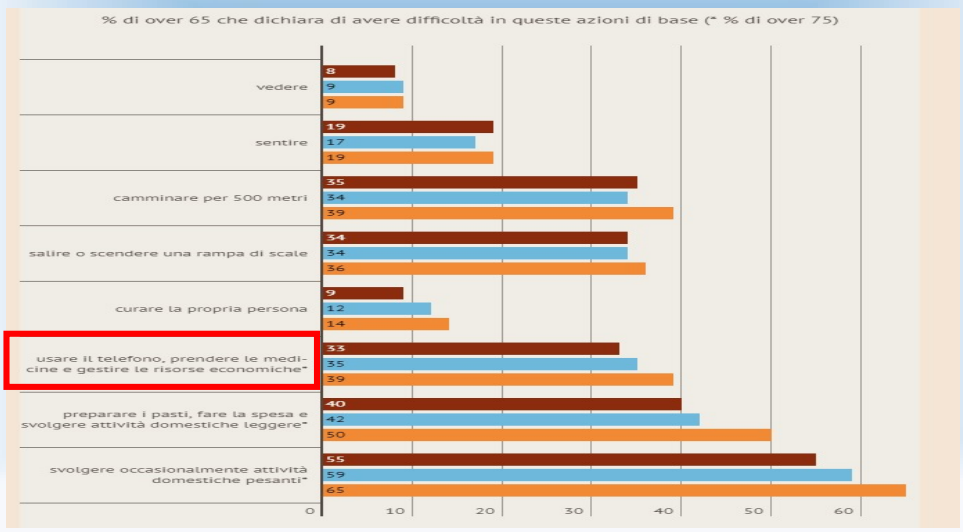

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

Sempre più vecchi. Entro il 2065, secondo le previsioni dell'Istat**, la vita media crescerà di oltre 5 anni sia per le donne che per gli uomini**.

Le prime arriveranno a 90,2 anni (erano 85 nel 2016), i secondi a 86,1 (erano 80,6).

Il picco di invecchiamento dovrebbe verificarsi nel periodo 2045-2050 **quando nella popolazione la quota di ultrasessantacinquenni sarà vicina al 34%.**

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

«In una società dove diminuiscono le nascite e aumentano gli anziani, nella quale i progressi della medicina consentono di prolungare la vita oltre ogni immaginazione ma anche in una società nella quale le famiglie sono "liquide", i figli spesso costretti a emigrare per trovare un lavoro, in un mondo dove i fondi per la sanità diminuiscono progressivamente, ***aiutare le persone, con cui a vario titolo veniamo in contatto, a pensare serenamente alla fine della propria vita è un compito alto che nobilita il nostro agire professionale mettendoci inevitabilmente in gioco anche personalmente».***

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

Grazie per la vostra attenzione